



COMUNE DI BUGGERRU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Roma, 40

REGOLAMENTO D'USO DELLE CELLE FRIGO POSTE IN VIA MARINA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06.11.2019.

INDICE

- Articolo 1.** Oggetto del regolamento
- Articolo 2.** Dimensione e identificazione delle celle frigo
- Articolo 3.** Competenza ad assegnare le celle frigo
- Articolo 4.** Criteri di ammissibilità e criteri di assegnazione
- Articolo 5.** Tempi e modalità di presentazione delle domande
- Articolo 6.** Contratto, canone e cauzione
- Articolo 7.** Canone
- Articolo 8.** Osservanza del Regolamento
- Articolo 9.** Pulizia
- Articolo 10.** Divieti
- Articolo 11.** Potere di vigilanza e controllo
- Articolo 12.** Rimborsi per danni e riparazioni
- Articolo 13.** Oneri a carico degli assegnatari
- Articolo 14.** Modifiche dei locali
- Articolo 15.** Penali
- Articolo 16.** Verbale di consegna
- Articolo 17.** Allacci alla rete elettrica, idrica e fognaria
- Articolo 18.** Elezioni di domicilio
- Articolo 19.** Spese di stipulazione
- Articolo 20.** Entrata in vigore

Articolo 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità con la quale si assegnano in concessione le 10 (dieci) celle frigo di proprietà comunale, ubicate all'interno della struttura comunale sita in Via Marina n. 39/a, e le relative modalità con cui le stesse debbono essere utilizzate.

Articolo 2. Dimensione e identificazione delle celle frigo

Le celle frigo sono identificate con un codice univoco nella planimetria allegata; esse hanno tutte la stessa dimensione.

Articolo 3. Competenza ad assegnare le celle frigo

Le celle frigo rientrano tra i beni del patrimonio disponibile del Comune e vengono concesse con atto del Responsabile dell'Area Patrimonio e Infrastrutture.

Articolo 4. Criteri di ammissibilità e criteri di assegnazione

Possono presentare istanza i pescatori professionisti oppure coloro i quali svolgono attività collegate al trasporto o al commercio di prodotti ittici. Ai fini dell'assegnazione delle Celle frigo disponibili è stabilito il seguente ordine di precedenza:

- 1) Pescatori professionisti residenti a Buggerru, con precedenza per coloro che vi risiedono da più lungo tempo e che esercitano l'attività professionale di pesca da più tempo;*
- 2) Pescatori professionisti non residenti, ma che abbiano come base operativa il porto di Buggerru da più lungo tempo, comprovata dalla documentazione inerente all'imbarcazione utilizzata per l'attività;*
- 3) Pescatori professionisti che non abbiano come base operativa il porto di Buggerru con precedenza assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo del Comune;*
- 4) Commercianti, grossisti o esercitanti il commercio al minuto, di prodotti ittici;*
- 5) Trasportatori di prodotti ittici in via esclusiva.*

Articolo 5. Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

Gli interessati devono inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale dichiarando:

- a. cittadinanza italiana;*
- b. residenza;*
- c. la condizione di pescatore professionista oppure le attività professionali collegate al trasporto o al commercio di prodotti ittici.*

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno e verranno istruite ogni qualvolta si dovesse rendere disponibile una cella frigo per rinuncia dell'assegnatario. Le domande restano comunque valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

Articolo 6. Contratto, canone e cauzione

Le condizioni particolari della concessione risulteranno da apposito contratto da stipularsi col Responsabile dell'Area Patrimonio e Infrastrutture, secondo lo schema allegato al presente Regolamento. A garanzia dell'osservanza delle condizioni contrattuali, gli assegnatari delle celle dovranno versare una cauzione pari ad un quinto del canone annuale di concessione.

Articolo 7. Canone

Il canone di concessione viene definito dagli organi collegiali del Comune secondo le proprie competenze e può essere oggetto di periodica revisione.

Gli assegnatari dovranno, entro dieci giorni dalla notifica dell'accettazione della domanda, procedere alla stipulazione del contratto ed al versamento del canone mensile anticipato oltre all'intera cauzione.

Articolo 8. Osservanza del Regolamento

Gli assegnatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute o richiamate nel contratto di concessione.

Articolo 9. Pulizia

Gli assegnatari sono obbligati alla più scrupolosa pulizia non solo della cella assegnata, ma anche, in solido unitamente agli altri assegnatari, dei locali di uso comune nel rispetto dell'igiene e dell'ambiente;

Articolo 10. Divieti

E' vietato agli assegnatari:

- a. Cedere o subaffittare, anche gratuitamente, in tutto o in parte, con o senza attrezzature il locale loro assegnato;*
- b. Fare entrare persone estranee;*
- c. Depositare attrezzi o mobili non compatibili con l'uso delle celle;*
- d. Lasciare cassette, recipienti ecc. fuori dai locali;*
- e. Alterare in qualsiasi modo i locali, anche con modifiche di lieve entità;*
- f. Deturpare in qualsiasi modo l'estetica del fabbricato con l'apposizione di targhe, pubblicità, ecc.*
- g. Eseguire o far eseguire riparazioni senza il preventivo assenso dell'Ufficio Tecnico comunale.*

Articolo 11. Potere di vigilanza e controllo

I vigili urbani ed il personale dell'Ufficio Tecnico hanno l'incarico ed il potere di richiamare gli assegnatari all'osservanza delle presenti disposizioni nonché di deferire al Responsabile dell'Area Patrimonio e Infrastrutture, per opportuni provvedimenti, quelli fra essi che ripetutamente contravvenissero ai loro avvertimenti.

Articolo 12. Rimborsi per danni e riparazioni

Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare le spese che il Comune dovesse sostenere per riparare i guasti da essi prodotti nelle celle, o in generale allo stabile.

Sono a carico degli assegnatari, oltre quelle indicate nell'art.1609 del Codice Civile, le riparazioni dei rubinetti, degli interruttori, delle lampade di illuminazione, nonché tutte le riparazioni dovute al cattivo uso e alla negligenza.

Articolo 13. Oneri a carico degli assegnatari

Sono a carico degli assegnatari tutte le manutenzioni ordinarie, individualmente per quanto attiene la singola cella frigo concessa in uso, ed in solido con tutti gli altri assegnatari per quanto concerne la manutenzione delle parti comuni, nonché le utenze indicate nel successivo Articolo 17.

Articolo 14. Modifiche dei locali

Nessun adattamento, riforma o modificazione ai locali, anche con lo scopo di migliorarli, possono essere fatti dagli assegnatari senza il preventivo consenso dell'amministrazione.

Nel caso in cui a giudizio dell'Ufficio Tecnico del Comune si rendesse necessario eseguire lavori nei locali, gli assegnatari devono permetterne l'esecuzione.

Articolo 15. Penali

Per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento l'Amministrazione Comunale ha facoltà di adottare, oltre alle azioni legali di sgombero con risoluzione anche in tronco del contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni, l'applicazione di penalità a carico del contravvento nella misura massima di € 500,00.

Articolo 16. Verbale di consegna

La consegna del locale dovrà risultare da apposito verbale compilato in contraddittorio tra un dipendente comunale all'uopo incaricato e l'assegnatario, parimenti per la riconsegna.

Articolo 17. Allacci alla rete elettrica, idrica e fognaria

Prima della consegna della cella, l'assegnatario dovrà provvedere a sua cura e spese a richiedere all'ENEL la fornitura di energia elettrica per il funzionamento della cella:

Rimane a carico del Comune l'energia elettrica per l'illuminazione del locale nel quale sono contenute le celle nonché i costi relativi alla fornitura di acqua potabile e allo scarico fognario. Detti costi saranno compresi nel canone mensile di affitto delle celle, suddivisi in parti uguali tra gli utilizzatori sia delle celle frigo che del locale adibito alla produzione del ghiaccio.

Articolo 18. Elezioni di domicilio

Il concessionario deve eleggere il proprio domicilio a Buggerru per qualsiasi comunicazione o notificazione.

Articolo 19. Spese di stipulazione

Le spese di copia, stampa, bollo e registrazione faranno carico al concessionario.

Articolo 20. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a l'Albo Pretorio del Comune.